

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - OGGETTO SOCIALE - SOCI - ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 1) E' costituita con sede a Pioltello (MI) in Strada Cassanese n. 1 un'associazione di promozione sociale, sportiva dilettantistica, culturale, assistenziale e ricreativa, senza finalità di lucro, denominata "TIME CLUB" ai sensi degli articoli 2, 3, 9, 18 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, del codice civile, della Legge regionale di disciplina della promozione sociale, della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, dei Decreti del Terzo settore e nel rispetto dei principi, norme e direttive previste dal CONI. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2) L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità e promozione sociale, di promozione sportiva dilettantistica, culturali, assistenziali, ricreative e del tempo libero, a favore dei propri soci, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei soci, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di promuovere attività ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, quali organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, attività educative, informative e di formazione extra-scolastica, promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, servizi di utilità sociale per contribuire alla crescita culturale, personale e civile dei propri soci. Per attività di utilità sociale si intendono nella più ampia estensione del termine tutte quelle attività ed iniziative riconducibili al Terzo settore, cultura, sport, benessere, promozione della cultura della danza sportiva di varia natura ed etnia in tutte le sue specialità, animazione, intrattenimenti, musica, ricerca e promozione etica, arte, turismo, culture e tradizioni enogastronomiche, promozione e solidarietà sociale, sostegno ai soci che vogliono esprimere il proprio talento e quant'altro possa costituire motivi di aggregazione sociale fra gli iscritti. L'associazione promuove incontri, manifestazioni, eventi, mostre, master class, laboratori, lezioni, interventi con tutoraggio, workshop, stage, viaggi di studio, degustazioni, consulenze, convegni ed ogni altra attività a livello sociale che possa favorire lo sviluppo sociale e l'elevazione culturale degli aderenti. Organizza corsi di orientamento, di formazione e di aggiornamento, diffonde esperienze, idee e conoscenze, promuove progetti che si ispirano ai valori etici tesi al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica, psichica e delle relazioni sociali, tutela ed offre assistenza ai soci che praticano e divulgano le attività statutarie, può avvalersi della collaborazione di professionisti, esperti e altro personale specializzato. Promuove attività di aggregazione sociale finalizzate allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali nei diversi contesti applicativi. Promuove progetti per favorire l'integrazione e la socializzazione, ha lo scopo di creare tutte le opportunità necessarie a mettere in contatto i propri soci con il mondo esterno per favorire lo sviluppo del pluralismo delle culture, contro qualsiasi forma di razzismo, ignoranza, emarginazione, discriminazione, intolleranza e censura. Promuove la partecipazione sociale nel rispetto della democrazia e dei diritti dell'Unione Europea, iniziative sociali d'intesa con gli Enti pubblici e privati ai vari livelli. Promuove la cooperazione fra associazioni anche a livello internazionale per realizzare iniziative e progetti di sviluppo sociale e culturale, ha lo scopo di promuovere le attività sportive dilettantistiche e motorie, può svolgere attività per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica dello sport. Diffonde la cultura dello sport ed affina le qualità tecniche degli associati, promuove le attività sportive e ricreative come mezzo di ricerca del benessere psico-fisico e morale, in tutte le forme e manifestazioni. Promuove la coscienza della non violenza e la cultura pacifista, la tutela dei diritti della persona mediante sostegno ed assistenza, prioritariamente nei confronti delle persone in situazione di disagio e/o difficoltà. Promuove tecniche e pratiche ludiche, giochi vari, anche da tavolo, nel rispetto delle vigenti leggi di pubblica sicurezza e dell'etica sociale. Promuove la ricerca e l'elaborazione dati con postazioni internet, può avvalersi di supporti multimediali e di ogni altra forma di tecnologia anche per convenzione con strutture sia pubbliche che private. Promuove l'informazione, la comunicazione telematica, attività grafiche e fotografiche, attività editoriali, social e web, quali la pubblicazione di un giornale dell'associazione e similari, la realizzazione di programmi sociali in format, può essere dotata di ufficio stampa per la promozione e divulgazione degli scopi istituzionali e delle iniziative sociali. L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate purché direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie.

Art. 3) L'associazione è centro di vita associativa, essa aderisce all'ENCAP - Ente Nazionale di Promozione Sociale con finalità Culturali, Assistenziali, Sportive, Ambientali e Turistiche, condividendo le finalità statutarie ed adottando esclusivamente la tessera dell'ENCAP quale tessera sociale. L'associazione ha piena autonomia, anche giuridica, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, è apartitica, aconfessionale, ha durata illimitata, è retta da norme ispirate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali. Si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,

Leo Cauter
Matteo C...
Roberto Monica
Denise P...

Bernardo Monnele

libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali, inoltre, se necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci. L'associazione se si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'ordinamento interno dovrà assicurare assenza di condizioni ostative al pieno esercizio dei diritti spettanti ai soci. Tutti i cittadini possono aderire all'associazione indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, etnia e professione; le norme sull'ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Il numero dei soci è illimitato, tutti i soci hanno libero accesso ai locali dell'associazione e possono partecipare alle attività sociali. Per far parte dell'associazione è necessario fare domanda su un apposito modulo indicando le proprie generalità. Dalla presentazione della domanda il consiglio direttivo si riserva sino a 60 giorni per deliberare l'ammissione di un nuovo associato, in modo da verificare che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti morali e degli eventuali requisiti previsti dal regolamento interno. In caso di parere favorevole la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci, al nuovo socio verrà consegnata la tessera associativa ENCAP. Nel caso di eventuale reiezione della domanda, il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. A discrezione del consiglio direttivo la domanda di iscrizione dell'aspirante socio può essere accettata anche contemporaneamente alla presentazione da parte dell'interessato. Il socio potrà iniziare a partecipare a tutte le attività sociali dopo essersi regolarmente iscritto ed aver ricevuto la tessera associativa ENCAP valida per l'anno in corso. L'adesione è a tempo indeterminato escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio senza oneri. Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento. E' garantita l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. I soci dovranno corrispondere una quota annuale di associazione per la tessera sociale, da fissare e da corrispondersi nei modi e nei tempi stabiliti dal consiglio direttivo all'inizio di ogni anno sociale, la quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno. I soci sono tenuti ad accettare ed osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali. I soci vengono espulsi o radiati quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali, quando diventano morosi nel pagamento delle quote sociali, quando arrechino danni morali e materiali all'associazione. L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo; la delibera adottata dal consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato. Successivamente il provvedimento del consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Verrà comunque garantito il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, oltre al diritto di un ricorso al giudice ordinario entro 6 mesi; per le espulsioni per morosità è possibile la riammissione dietro presentazione di domanda e pagamento della quota di iscrizione. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione e non possono avanzare alcuna pretesa. Le quote sociali sono un mero contributo associativo a sostegno dell'associazione, non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà, non sono in nessun caso rivalutabili o rimborsabili. A tutti i soci è garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, per garantire ai soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e l'effettiva partecipazione sociale, si adottano tutti i criteri democratici ed i mezzi di informazione e comunicazione previsti dalle leggi vigenti.

Art. 4) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, la convocazione deve essere affissa nella sede sociale ed inviata ai soci almeno 15 giorni prima. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, può essere inviata via e-mail, pec, fax, telegramma, social network protetto, messaggio, lettera brevi manu, posta prioritaria o raccomandata. E' straordinaria quella convocata per elezione degli organi decaduti, eventuali modifiche dello statuto, scioglimento e/o estinzione e/o cessazione dell'associazione e nomina di un collegio di liquidatori. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea è valida con la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea deve essere convocata una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio sociale consuntivo. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, se il presidente non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal presidente del

Stefano Cuticchio *Michele Lisa* *Cotroneo Monico*
Stella Depero *Domenico Palotta*

Benedetto Marone

tribunale. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci. Ciascun socio ha un voto. Si applica l'art. 2373 del codice civile, in quanto compatibile. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci se il numero complessivo dei soci dell'associazione è inferiore a 500 e di 5 soci se il numero complessivo dei soci non è inferiore a 500. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili. E' possibile intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero è consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. Le votazioni possono avvenire per delibera palese (alzata di mano), oppure con scheda segreta. Le delibere sono valide quando espresse dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente dell'associazione. Il presidente sarà assistito da un segretario eletto dall'assemblea. In caso di impedimenti del presidente, l'assemblea sarà presieduta da un socio eletto fra i presenti. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare su apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea. I verbali dovranno essere pubblicati e portati a conoscenza dei soci. I compiti dell'assemblea sono eleggere il consiglio direttivo, nominare e revocare i componenti degli organi sociali, nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o l'eventuale collegio dei revisori, approvare il bilancio consuntivo, deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, deliberare sulle eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto, approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, approvare il regolamento interno e/o il codice etico, controllare lo svolgimento delle elezioni, deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, nominare gli eventuali liquidatori dell'associazione, deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. Per modificare l'atto costitutivo e/o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'associazione può essere sciolta e/o estinta e/o cessata per deliberazione dell'assemblea, per tali delibere e per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di estinzione e/o scioglimento e/o cessazione dell'associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97 e s.m. o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del parere deve essere inoltrata al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Gli eventuali atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere saranno nulli.

Art. 5) Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti tra i soci, rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea, le cariche sociali sono: presidente, vice presidente, segretario - consigliere. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Il numero dei componenti del consiglio direttivo potrà essere ampliato su deliberazione dell'assemblea dei soci, sulla base del numero degli iscritti e delle esigenze dell'associazione. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente, può essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei componenti. Ogni seduta del consiglio per essere valida deve avere la presenza almeno di 3 membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Non è valida la votazione per delega. Sono compiti del consiglio direttivo tutti gli atti senza limitazione che riguardano l'amministrazione dell'associazione, decidere l'ammissione dei soci, organizzare le attività dell'associazione, nominare speciali commissioni tecniche nazionali ed internazionali con incarichi particolari di settore che l'associazione intende sviluppare, pretendere provvedimenti sui soci, fissare la data dell'assemblea dei soci in via ordinaria e straordinaria. Il presidente è l'unico legale rappresentante, ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi, all'Ente ed in giudizio. Il presidente dispone della firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di impedimento può essere sostituito dal vice presidente o da un componente del consiglio direttivo. Il presidente, gli eventuali componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, del fondatore, dei soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2010, in quanto compatibili. Il segretario da esecuzione delle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali di riunione e provvede al normale andamento dell'associazione.

ORGANO DI CONTROLLO - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE - TUTELA SOCIALE - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 6) qualora l'assemblea lo ritenga opportuno elegge il collegio dei revisori. I revisori rimangono in carica 2 anni, sono rieleggibili e possono non essere tesserati all'associazione. Nelle riunioni di consiglio essi hanno diritto solo al voto consultivo e non al voto deliberativo. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Stefano Lombardi
Stefano Lombardi

Bernardo Marzulli

L'obbligo cessa se per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Salvo quanto previsto dall'art. 30 c. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro se supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo cessa se per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7) Il patrimonio sociale può essere costituito da: quote e contributi dei soci; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione; eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti; eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; eventuali entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; eventuali contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; eventuali entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; eventuali altre entrate compatibili con le finalità sociali del Terzo settore. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' obbligatorio redigere ed approvare annualmente il bilancio di esercizio secondo le disposizioni statutarie, ovvero: l'esercizio finanziario apre il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio di esercizio consuntivo e la relazione di missione da presentare all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, soci, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8) L'associazione è legittimata ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/90, a tutela degli interessi sociali è legittimata a promuovere eventuali azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, ad intervenire in eventuali giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione, a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi. Per quanto non compreso nel presente statuto si farà riferimento alle leggi e normative dello Stato in materia specifica (codice civile, Legge - Decreto Legislativo - Codice e Decreti attuativi del Terzo settore).

Stefano Cacioppo, Michele De Cola, Costantino Marino, Roberto Di Felice, Daniele Pullarone, Benvenuto Mannefrè

AGENZIA DELLE ENTRATE - BOLOGNA

È di dell'atto

Registrato al n. 6417 3

29 SET. 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

IL FUNZIONARIO
Mariena Cicinelli

